

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3572

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISICCHIO, COLUCCI, BRUZZANI, SCOVACRICCHI, MARTINO,  
MENNITTI, PATRIA, BALESTRACCI, USELLINI, AZZOLINI,  
GRIPPO, BIONDI, DEL DONNO**

*Presentata il 26 gennaio 1989*

Decentramento giurisdizionale della Corte dei conti in  
materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti noto che la Corte dei conti, istituita nell'ormai lontano 1862 e regolata da norme che risalgono al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, necessita da tempo di un riordnamento complessivo che ne adegui le strutture ed il funzionamento ai precetti costituzionali ed alle sempre più sentite esigenze di un efficiente ed efficace controllo dell'attività della pubblica amministrazione.

Nel corso dell'ultimo ventennio, peraltro, le varie iniziative parlamentari e governative tese alla riforma generale della Corte dei conti non si sono tradotte in concreti provvedimenti, probabilmente per la complessità della materia e per il mancato accordo tra le forze politiche.

Nell'attesa e nella speranza che una soluzione organica e globale possa trovare attuazione in un ragionevole lasso di tempo, non si ritiene possibile procrastinare più a lungo l'approvazione di norme che pongano rimedio attraverso il decentramento regionale, lo snellimento delle procedure e l'istituzione del giudice monocratico alla aberrante situazione di stallo del contenzioso giurisdizionale in materia di pensioni di guerra, denunciata a più riprese dalle categorie interessate e dagli stessi massimi organi della Corte dei conti e garantiscano maggiormente — mediante l'introduzione di un secondo grado di giudizio — i diritti dei ricorrenti.

Il proposto decentramento regionale della giurisdizione della Corte dei conti

trova legittimazione e supporto nella positiva esperienza della Sardegna in ordine ad un concreto snellimento procedurale ed allo smaltimento del pesante arretrato accumulatosi negli anni.

L'istituzione del giudice monocratico con il cumulo delle funzioni istruttorie e decidenti in una sola persona, non può che tradursi in un'ulteriore speditezza delle procedure anche in virtù dei brevi termini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente proposta di legge oltre a consentire un più stretto contatto tra il giudice stesso ed il ricorrente.

La facoltà di impugnativa presso le Sezioni riunite della Corte dei conti delle decisioni adottate dal giudice monocra-

tico, introduce finalmente anche nel campo della pensionistica di guerra quel secondo grado di giudizio da tempo concesso a tutti gli altri tipi di contenzioso giurisdizionale.

Onorevoli colleghi con la presente proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione e della quale chiediamo una sollecita approvazione, riteniamo di aver indicato l'unica via percorribile per evitare ancora una volta che il procuratore generale della Corte dei conti, denunciando nella sua relazione annuale lo spaventoso arretrato dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, debba indicare presuntivamente nell'anno 2030 il termine per lo smaltimento di tale arretrato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le competenze in atto esercitate dalle sezioni giurisdizionali speciali I, II III, IV e V della Corte dei conti in materia di pensioni, assegni ed indennità di guerra sono attribuite, con la presente legge, ad un giudice monocratico istituito presso la Corte dei conti di Roma e presso gli uffici regionali della stessa Corte aventi sede in ogni capoluogo di regione, ivi compresi quelli già istituiti in Sicilia ed in Sardegna, rispettivamente con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, e con legge 8 ottobre 1984, n. 658.

2. Nella regione Trentino-Alto Adige la giurisdizione del giudice monocratico è, invece, provinciale con sede a Trento e Bolzano.

## ART. 2.

1. I ricorsi avverso provvedimenti dell'amministrazione delle pensioni di guerra sono presentati, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, al giudice monocratico competente per territorio mediante deposito presso la segreteria dell'ufficio regionale della Corte dei conti o mediante spedizione alla segreteria stessa in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

2. Entro trenta giorni dall'avvenuto deposito del ricorso o dalla ricezione del plico raccomandato, la segreteria trasmette copia del gravame all'amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato, la quale deve provvedere, entro il termine perentorio di sessanta giorni, ad inviare il fascicolo amministrativo corredato dai documenti di cui il ricorrente abbia fatto espressamente menzione e da una relazione sui motivi di censura adottati dal ricorrente stesso.

3. Pervenuto il fascicolo amministrativo, il giudice monocratico, con proprio decreto, avverte l'interessato dell'avvenuto inizio della trattazione del ricorso, invitandolo a prendere visione degli atti del giudizio ed a formulare, entro il termine di sessanta giorni, eventuali richieste istruttorie.

#### ART. 3.

1. Qualora il giudice monocratico nel corso dell'istruttoria del gravame ritenga necessario avvalersi della consulenza medico-legale, può chiedere agli ospedali militari o civili o ad altre strutture sanitarie pubbliche aventi sede nella regione i pareri medico-legali o l'esecuzione delle visite dirette nel corso delle quali il ricorrente può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

2. L'organo di consulenza è tenuto ad inviare al giudice monocratico il parere medico-legale entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta.

#### ART. 4.

1. Terminata la fase istruttoria, il giudice monocratico fissa l'udienza per la discussione del ricorso con proprio decreto che deve essere notificato al domicilio del ricorrente o al di lui procuratore almeno sessanta giorni prima dell'udienza, con l'espressa avvertenza che l'interessato può prendere nuovamente visione del fascicolo e depositare memorie e documenti o formulare richieste istruttorie entro il decimo giorno antecedente alla data dell'udienza stessa.

2. Il procuratore generale della Corte dei conti non interviene nel giudizio.

3. Nel corso dell'udienza, il giudice monocratico invita il ricorrente, se presente personalmente o rappresentato, ad illustrare eventuali altri elementi a sostegno delle censure formulate nei confronti del provvedimento impugnato ed al termine provvede a giudicare su ogni ricorso discusso con decisione definitiva o con or-

dinanza istruttoria, depositando entro dieci giorni i relativi dispositivi presso la segreteria.

ART. 5.

1. Le decisioni e le ordinanze istruttorie del giudice monocratico sono notificate al ricorrente, a cura della segreteria, entro quindici giorni dal deposito ed inviate per conoscenza all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato ed al procuratore generale della Corte dei conti.

ART. 6.

1. Contro le decisioni del giudice monocratico possono proporre appello alle sezioni di cui all'articolo 7 sia il ricorrente sia l'amministrazione. Il procuratore generale può ricorrere solo per violazioni di legge.

2. L'atto di appello viene comunicato in copia alla controparte a cura della segreteria della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso. La stessa segreteria, entro trenta giorni dalla ricezione dell'appello, richiede il fascicolo processuale di primo grado al giudice monocratico che è tenuto ad inviarli nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

ART. 7.

1. I giudizi di appello di cui all'articolo 6 sono di competenza di due sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra, con sede in Roma, composte di un presidente e due consiglieri. L'assegnazione degli appelli alle due sezioni è disposta con decreti del più anziano dei presidenti, che svolge anche funzione di coordinamento.

2. L'amministrazione che ha presentato appello o che intende costituirsi in giudizio è rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma.

3. Sino all'estinzione del procedimento di appello, l'esecuzione delle decisioni del giudice monocratico rimane sospesa.

4. La decisione passata in giudicato viene trasmessa al ricorrente ed all'amministrazione a cura della segreteria della sezione che ha emesso la decisione stessa.

#### ART. 8.

1. Le sezioni d'appello si avvalgono, normalmente, della consulenza, anche in via breve, di medici militari e della polizia di Stato appositamente distaccati, presso la Corte dei conti, in congruo numero, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Quando lo ritengano, e in particolare allorché ravvisino l'opportunità di visita diretta, possono avvalersi del collegio medico legale presso il Ministero della difesa o dell'ufficio medico legale presso il Ministero della sanità.

#### ART. 9.

1. I giudici monocratici e le sezioni di appello di cui ai precedenti articoli sono insediati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Corte dei conti, previa deliberazione del consiglio di presidenza.

2. Cessano contemporaneamente di operare le sezioni giurisdizionali speciali previste dal precedente ordinamento.

#### ART. 10.

1. I giudizi in corso alla data di insediamento degli organi di giurisdizione di cui alla presente legge sono devoluti al giudice monocratico competente per territorio, anche se ne sia stata iniziata la trattazione da parte del procuratore generale o delle sezioni speciali.

2. La segreteria del procuratore generale della Corte dei conti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, provvederà ad inviare al giudice monocratico territorialmente competente i fascicoli relativi ai ricorsi pendenti, seguendo l'ordine cronologico di presentazione dei ricorsi stessi, e dandone contestualmente comunicazione agli interessati.